

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4232**

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa del senatore FILOGRANA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1999

—————

Istituzione della regione del Salento

—————

ONOREVOLI SENATORI. - È ormai dato di comune esperienza, che l'assetto regionale italiano, pensato ormai oltre cinquant'anni fa dal Costituente, non possa più rappresentare adeguatamente, alle soglie del terzo millennio, le differenti condizioni politiche, economiche, industriali, sociali ed etniche che caratterizzano il nostro Paese.

Appare indilazionabile, pertanto, un adeguato intervento normativo che, tenendo presente le situazioni reali con cui quotidianamente i cittadini si confrontano e si scontrano, sia rivolto ad un adeguamento della Costituzione formale alla Costituzione reale, conferendo da un lato maggiore autonomia e maggiori poteri agli enti decentrati ed intervenendo dall'altro sul territorio, per esaudire quelle aspettative e quelle esigenze di sviluppo e di progresso avvertite in modo indilazionabile nelle aree geografiche più depresse.

Il presente disegno di legge costituzionale, che muove dal rispetto del principio dell'unità nazionale di cui all'articolo 5 della Costituzione, vuole rappresentare un primo passo verso la concessione di una più ampia autonomia di governo alle aree geografiche che maggiormente risentono delle difficoltà di realizzare un proprio sviluppo economico ed industriale, in attesa di veder portato a termine il grande progetto del riassetto complessivo delle Istituzioni.

In particolare, la costituenda regione rappresenta un territorio particolarmente de-

presso sotto il profilo economico e sociale, in ciò aggravato dalla distanza e dalla difficoltà di comunicazione con i centri direttivi regionali di Bari.

Per garantire un giusto equilibrio tra novità e tradizione giuridica, si è voluto seguire nella stesura del disegno di legge le linee guida rappresentative dello Statuto della Regione siciliana, esempio di forte decentramento amministrativo, senza trascurare le più interessanti occasioni offerte dagli altri Statuti speciali attualmente in vigore.

Si ritiene altresì auspicabile che questa proposta di istituzione della nuova Regione autonoma a statuto speciale del Salento possa contribuire a dare nuovo respiro al dibattito aperto in materia di decentramento, costituendo uno stimolo a delegare verso la periferia le principali funzioni amministrative, senza cadere in facili e vuote tentazioni secessioniste.

L'affermazione di un forte principio di sussidiarietà e di autonomia, nulla può togliere allo Stato centrale, se non concedergli le nuove ed infinite occasioni che la responsabile e possibile gestione amministrativa in sede autonoma può creare.

Secondo tali linee, il cittadino potrà finalmente sentire la gestione della cosa pubblica come propria, valutandone direttamente l'attenzione ai propri peculiari problemi e trovando in essa la risposta immediata alle difficoltà quotidiane.

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

---

### PARTE PRIMA

#### Art. 1.

1. All'articolo 116 della Costituzione, dopo le parole: «Friuli-Venezia Giulia» sono inserite le seguenti: «, al Salento».

### PARTE SECONDA

#### TITOLO I

#### COSTITUZIONE DELLA REGIONE

#### Art. 2.

1. Il Salento è costituito in regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo la presente legge che ne costituisce lo Statuto.

2. Lo Statuto esprime l'autonomo governo della comunità salentina e garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini alla realizzazione della politica regionale.

#### Art. 3.

1. La regione comprende il territorio delle province di Lecce, di Brindisi e di Taranto.

2. La regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma stabiliti con legge regionale.

3. Il capoluogo della regione è Lecce.

## TITOLO II

### ORGANI REGIONALI

#### Art. 4.

1. Organi della regione sono: il Consiglio regionale, il Governo regionale e il Presidente regionale.

#### CAPO I

### IL CONSIGLIO REGIONALE

#### Art. 5.

1. Il Consiglio regionale, di seguito denominato «Consiglio», è composto di un numero di consiglieri, eletti nella regione a suffragio universale, diretto e segreto, secondo la legge approvata dal Consiglio medesimo.

2. Il Consiglio è eletto per quattro anni che decorrono dalla data delle elezioni.

3. Per il primo mandato, il numero dei consiglieri è fissato in sessanta.

4. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente regionale e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma 2. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

5. Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla data di proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente regionale in carica.

#### Art. 6.

1. Il Consiglio elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, due Vice Presidenti e

quattro Segretari, che costituiscono l'Ufficio di presidenza, nonché le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio medesimo.

#### Art. 7.

1. I consiglieri, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nel Consiglio il giuramento di esercitarle con il solo scopo di perseguire l'interesse dell'Italia e della regione.

#### Art. 8.

1. I consiglieri rappresentano l'intera regione e non sono sindacabili per i voti dati e per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni.

#### Art. 9.

1. I consiglieri hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione nell'ambito del Consiglio.

2. Ciascun consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici della regione e degli enti o aziende dipendenti dagli uffici regionali stessi notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. L'esercizio di tali diritti è disciplinato dal regolamento interno di cui all'articolo 6.

#### Art. 10.

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento interno di cui all'articolo 6.

2. L'Ufficio di presidenza assicura ai gruppi consiliari i mezzi necessari per l'espletamento delle loro funzioni e assegna loro contributi a carico del bilancio del Con-

siglio, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di ciascuno.

#### Art. 11.

1. Le indennità dei consiglieri e dei membri dell'Ufficio di presidenza del Consiglio sono stabilite con legge regionale.

### CAPO II

#### IL GOVERNO REGIONALE

#### Art. 12.

1. Il Presidente regionale è eletto per quattro anni a suffragio universale e diretto secondo le norme stabilite con legge regionale. Egli nomina e revoca gli assessori che insieme al Presidente costituiscono il Governo regionale.

2. Con legge regionale sono stabilite le cause di incompatibilità, ivi comprese quelle determinate da eventuali conflitti di interesse, con l'ufficio di Presidente regionale e di assessore.

#### Art. 13.

1. Il Presidente regionale, in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dall'assessore più anziano.

2. Nel caso di dimissioni, incapacità o decesso del Presidente regionale, il Presidente del Consiglio indice entro trenta giorni l'elezione del nuovo Presidente regionale.

TITOLO III  
FUNZIONI  
DEGLI ORGANI REGIONALI

CAPO I  
FUNZIONI  
DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 14.

1. Il Consiglio è convocato dal suo Presidente sulla base del calendario dei lavori approvato dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari e, in via straordinaria, a richiesta del Governo regionale o di almeno due Presidenti di gruppo.

Art. 15.

1. L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo regionale ed ai consiglieri regionali, a ventimila elettori della regione nonché ai consigli comunali e provinciali.

2. L'iniziativa di cui al comma 1 è esercitata mediante presentazione all'Ufficio di presidenza del Consiglio di progetti di legge redatti in articoli.

3. I progetti di legge sono esaminati dalle Commissioni del Consiglio con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali e sono discussi e votati dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale in seduta pubblica.

4. Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese o minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.

5. Il regolamento interno di cui all'articolo 6 stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali il Consiglio dichiara l'urgenza. Il citato regolamento prevede, altresì, procedimenti speciali per l'esame dei progetti di legge comportanti spese o minori entrate.

6. I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dal Consiglio sono emanati dal Governo regionale.

#### Art. 16.

1. Le leggi approvate dal Consiglio e i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono validi se non sono firmati dal Presidente regionale e dagli assessori competenti per materia.

2. Le leggi ed i regolamenti sono promulgati dal Presidente regionale decorsi i termini di cui all'articolo 17, comma 2, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della regione ed entrano in vigore quindici giorni dopo la data delle loro pubblicazione, salvo che la singola legge o il singolo regolamento dispongano diversamente.

#### Art. 17.

1. Le leggi approvate dal Consiglio sono inviate entro tre giorni dalla data di approvazione al Commissario dello Stato.

2. Decorsi otto giorni, senza che al Presidente regionale sia pervenuta alcuna osservazione, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della regione.

#### Art. 18.

1. Il Consiglio, in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli assunti dallo Stato



nei confronti dell'Unione europea, nonché delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, ha la legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) agricoltura e foreste;
- b) bonifica;
- c) usi civici ed urbanistica;
- d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
- e) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
- f) istituzione di uffici amministrativi per lo sviluppo dei rapporti con l'Unione europea e per l'attuazione dei progetti previsti con riferimento alla regione dalle normative comunitarie;
- g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
- h) miniere, cave, torbiere, dighe per la raccolta di acqua potabile e per la produzione di energia elettrica;
- i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale e aree di bacino;
- l) pesca e caccia;
- m) volontariato ed organizzazioni di assistenza;
- n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione e valorizzazione delle antichità e delle opere artistiche;
- o) regime, ordinamento e controllo degli enti locali;
- p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
- q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della regione e reclutamento degli agenti e funzionari di pubblica sicurezza nella regione; sviluppo della informazione relativa ai servizi della regione nei confronti del cittadino;
- r) istruzione materna ed obbligatoria, musei, biblioteche ed accademie;
- s) espropriazione per pubblica utilità;

- t) protezione ambientale, potabilità delle acque e raccolta e smaltimento rifiuti;
- u) formazione professionale;
- v) attività sportive;
- z) giochi e scommesse.

2. Le leggi della Repubblica, adottate in materie diverse da quelle indicate nel comma 1, possono demandare alla regione il potere di emanare norme per l'attuazione.

#### Art. 19.

1. Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, il Consiglio regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la regione:

- a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
- b) igiene e sanità pubblica;
- c) assistenza sanitaria;
- d) privatizzazioni;
- e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
- f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale pubblica e privata, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
- g) annona;
- h) assunzione di pubblici servizi;
- i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale;
- l) tasse e tributi locali.

#### Art. 20.

1. Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della regione del Salento.

2. L'ordinamento degli enti locali si basa nella regione stessa sui comuni e sui liberi

consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria, ed è ispirato al principio di sussidiarietà.

3. Nel quadro dei principi generali di cui al presente articolo, spetta alla regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

#### Art. 21.

1. Il Consiglio può emettere voti e formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la regione e presentarli alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.

#### Art. 22.

1. Il Consiglio, non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale.

2. L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

3. Il Consiglio approva altresì il rendiconto generale della regione.

### CAPO II

#### FUNZIONI DEL PRESIDENTE REGIONALE

#### Art. 23.

1. Il Presidente e gli assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 10, 11 e 12 del presente Statuto svolgono nella regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 18, 19 e 20.

2. Sulle materie non comprese negli articoli 18, 19 e 20, il Presidente e gli assessori

regionali svolgono attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

3. Il Presidente e gli assessori regionali sono responsabili di tutte le loro funzioni di fronte al Consiglio.

#### Art. 24.

1. Il Presidente regionale è Capo del Governo regionale e rappresenta la regione.

2. Il Presidente regionale rappresenta altresì nella regione il Governo dello Stato che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per l'esplicazione di singole funzioni statali.

3. Il Presidente regionale partecipa col rango di Ministro al Consiglio dei ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la regione.

#### Art. 25.

1. La regione partecipa con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la regione.

### TITOLO IV

#### ORGANI GIURISDIZIONALI ED AUSILIARI

#### Art. 26.

1. Gli organi giurisdizionali centrali hanno, nel Salento, sezioni per gli affari concernenti la regione.

2. Le sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgono altresì le funzioni,

rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.

3. I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della regione.

4. I ricorsi amministrativi, proposti in via straordinaria contro atti amministrativi regionali, sono decisi dal Presidente regionale sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.

## TITOLO V

### POLIZIA

#### Art. 27.

1. Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente regionale a mezzo della Polizia di Stato, la quale nella regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente regionale può chiedere l'impiego delle Forze armate dello Stato.

2. Il Governo dello Stato può assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale, congiuntamente al Presidente del Consiglio regionale e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

## TITOLO VI

### PATRIMONIO E FINANZE

#### Art. 28.

1. I beni demaniali dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella regione, sono assegnati alla regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

2. Sono assegnati alla regione, e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della regione e che non rientrano fra quelli di cui al comma 1.

3. Fanno parte del patrimonio indisponibile della regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituivano il demanio forestale dello Stato nella regione alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose di interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della regione con i loro arredi e gli altri beni destinati ad un servizio pubblico della regione.

4. I beni immobili che si trovano nella regione e che non sono proprietà di alcuno spettano al patrimonio della regione.

#### Art. 29.

1. Al fabbisogno finanziario della regione si provvede con i redditi patrimoniali della regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima nei limiti degli interessi generali dello Stato.

2. Sono riservate allo Stato le imposte di produzione e l'imposta sul valore aggiunto.

#### Art. 30.

1. Per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal territorio della regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito prodotto all'interno della regione sulla base dei principi stabiliti con legge regionale.

2. L'imposta relativa alla quota di cui al comma 1 compete alla regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

Art. 31.

1. Il Governo regionale ha facoltà di emettere prestiti interni, nazionali o internazionali.

